

FOGLIO INFORMATIVO

Depositi chiusi a custodia

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
 Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 - Roma Tel +390647021- <http://www.bnl.it>
 Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
 Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 5676

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

La Banca riceve in deposito plichi, involti chiusi, cassette, valige, bauli ecc., e si obbliga a custodirli e restituirli nella loro identità e integrità a richiesta del depositante, in qualunque momento, previo congruo preavviso.

Il deposito non deve contenere cose pericolose o che comunque possano recare danno, pregiudizio o disturbo.

Sia all'atto della costituzione del rapporto che successivamente è in facoltà della Banca di verificare, col concorso del depositante ed in determinate ipotesi anche senza il consenso di quest'ultimo, il contenuto del deposito.

La Banca assume la semplice custodia delle cose depositate; essa risponde soltanto dell'integrità esteriore del deposito senza alcun riguardo al contenuto, anche se lo conoscesse, e alla sua buona conservazione.

Il depositante è tenuto a pagare anticipatamente e per semestri il canone per la custodia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CANONE MASSIMO PER SEMESTRE O FRAZIONE (IVA inclusa)

Per ciascun "deposito" euro 1,55 per dmc., con un minimo di euro 41,32

Oltre ad un supplemento di canone sul valore dichiarato pari al del valore medesimo, sempre per semestre o frazione 6%

Bollo di quietanza per pagamenti per cassa di canoni d'importo superiore a euro 1,81
 euro 77,47

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via V. Veneto 119, 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.).

LEGENDA

Canone di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di depositi chiusi. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
---------------------	---